

STATUTO

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

ART 1.

E' costituita l'associazione "**F.I.S.A.P.I. - Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali - in sigla Feder Professioni-Intellettuali**"

che opera nel mondo delle libere professioni o professioni intellettuali, sia riconosciute (c.d. protette) che non organizzate di cui alla L. 4/13.

La F.I.S.A.P.I. si struttura in sindacati e/o coordinamenti operanti su tutto il territorio nazionale in modo articolato per funzioni e compiti omogenei.

La F.I.S.A.P.I. ha sede legale in Roma, alla Via Cipro, 77.

ART 2.

ASSOCIATI

Possono essere ammesse alla Federazione tutte le persone fisiche che svolgono in modo autonomo o subordinato professioni intellettuali, sia che trattasi di persone fisiche iscritte in albi e/o collegi (c.d. **Ordinistiche**) sia che trattasi di persone fisiche che svolgono la propria attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo (c.d. non organizzate ex art 1 L.4/13), nonchè associazioni e/o organizzazioni sindacali nazionali rappresentanti di libere professioni, rispetto alle quali la Federazione si pone in veste **aggregante**, secondo criteri che verranno stabiliti dal Direttivo Nazionale. Ciò anche in ossequio alla direttiva comunitaria, approvata a Bruxelles il 06 giugno 2005, che ha cambiato in maniera incisiva, sia in Italia che in Europa, l'attuale sistema delle prestazioni intellettuali, sia svolte nel lavoro subordinato che in quello

autonomo.

In particolare, gli associati di **Feder-Professioni-Intellektuali** iscritti ad Albi, Collegi, ordini ecc. vengono individuati specificamente nelle seguenti aree professionali:

area economica amministrativa;

area giuridica;

area tecnica;

area medica.

Gli associati a **Feder-Prof-Intellettuati** non iscritti ad albi e facenti parte delle c.d. professioni non organizzate vengono individuati specificamente con quelli di cui all'elenco predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico come ad esempio gli amministratori di condominio, i pubblicitari, gli immobiliari, i **tributaristi**, i traduttori interpreti, ecc.

Possono aderire altresì alla Federazione gli iscritti ad altre associazioni professionali nonché soci, associati o enti in genere con cui siano stati stipulati patti federativi e/o associativi.

Per aderire a **FederProfessioni-Intellettuati** è necessario, pertanto, per le professioni c.d. protette essere iscritti in ordine e/o collegi, albi, per le professioni non organizzate di cui alla L. 4/13 è necessario che l'attività professionale, oltre ad essere svolta secondo i requisiti di cui alla suddetta legge, che l'attività professionale sia una di quelle di cui all'apposito elenco predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Consiglio Direttivo può, in deroga, acconsentire, valutando caso per caso, l'adesione a soggetti non forniti dei suddetti titoli, purchè in possesso di diploma di scuola media superiore riconosciuto o di altri titoli di abilitazione

o specializzazione ovvero ancora dotati di **esperienziale** di particolari meriti e riconoscimenti professionali.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri e come tali, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nonché diritto di partecipare a tutte le attività della Federazione, nel rispetto delle norme stabilite dai competenti Organi sociali. Il diritto di elettorato attivo per le associazioni ed entità associate diverse dalle persone fisiche spetta al loro legale rappresentate.

Tutti gli associati persone fisiche sono tenuti a partecipare ad un programma di formazione obbligatoria continua, nei termini, nei tempi e con le modalità previste dal Comitato Scientifico di cui all'art 24. Il Comitato Scientifico potrà accreditare e riconoscere caso per caso, a suo insindacabile giudizio, percorsi formativi diversi da quelli da esso previsti e potrà esonerare dall'obbligo formativo gli associati che dimostrano di aver seguito adeguati percorsi formativi presso le associazioni di appartenenza.

Il Consiglio dei Probiviri predispone gli strumenti idonei per accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e determina le sanzioni applicabili nei confronti degli associati che non rispettano gli obblighi di formazione.

Gli associati sono tenuti all'adesione ed al puntuale rispetto di un codice **deontologico** predisposto dal Consiglio Direttivo; la violazione delle norme del codice **deontologico** costituisce comportamento soggetto alle sanzioni previste dall'art 30 del presente statuto.

ART 3.

INDIPENDENZA AUTONOMIA E DEMOCRAZIA

La F.I.S.A.P.I è un'organizzazione autonoma, libera, democratica.

E indipendente dal Governo, dai partiti politici, sostiene, favorisce e difende

le libere istituzioni, il pluralismo politico e sociale.

Fondamenti della Federazione sono la libera elezione delle cariche sociali, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate nella società civile.

Le elezioni alle cariche sociali avviene a maggioranza con voto diretto e segreto; è ammesso con consenso unanime l'elezioni per acclamazione o voto palese.

ART 4.

QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato alla F.I.S.A.P.I. si acquisisce all'atto del versamento della quota associativa, e quando ciò avviene tramite delega ad Enti, dal momento della consegna di detta delega.

Inoltre, gli associati sono tenuti a versare eventuali contributi per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

ART 5.

SOCI SOSTENITORI

I soci sostenitori, non hanno diritto di voto, e possono ricoprire cariche all'interno della Federazione, dietro apposita delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, solo a titolo **onorifico**.

ART 6.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli iscritti che compiono infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, inoltre, applica anche le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del codice **deontologico** e dell'obbligo della

formazione permanente continua di cui all'art 30 dello statuto.

ART 7.

ADESIONE AD ORGANISMI CONFEDERALI

L'Ufficio di Presidenza Nazionale può deliberare l'adesione della F.I.S.A.P.I. a Confederazioni, Unioni, o Associazioni, sia a carattere nazionale che internazionale, che abbiano gli stessi scopi ed i medesimi fini, conservando la propria autonomia statutaria ed organizzativa.

ART 8.

AUTONOMIA

La F.I.S.A.P.I. si configura indipendente dalle associazioni di qualsiasi tipo, come garante della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti, come modo di essere e di svolgere l'azione sindacale, come individuazione del piano delle responsabilità associative e di confronto con le realtà sociali che caratterizzano nel presente la vita del Paese e si costituiscono a premessa per il suo sviluppo futuro.

L'autonomia è pertanto fonte stessa della linea organizzativa della Federazione e viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale italiana e delle sue espressioni e conformazioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico, per adeguare l'azione sindacale che la Federazione intende **esplicare** alle realistiche valutazioni dei problemi delle libere professioni, del lavoro e allo sviluppo economico e civico del Paese, ricercando di volta in volta le soluzioni più razionali allo scopo di armonizzare interessi degli iscritti e visione dei problemi della crescita civile del popolo.

ART 9.

DEMOCRAZIA

La F.I.S.A.P.I., rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni, il pluralismo politico e sociale.

La F.I.S.A..IP., rifiutando un'organizzazione classista del mondo del lavoro, rivendica la dignità e l'indipendenza nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione.

Inoltre, fondamento della vita democratica della Federazione sono la libera elezione delle cariche, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate della società civile. Le elezioni alle cariche sociali avviene a maggioranza con voto diretto e segreto; è ammessa con consenso unanime l'elezione per acclamazione o voto palese.

ART 10.

FINI

La F.I.S.A.P.I è un'organizzazione sindacale datoriale che non ha fini di lucro. La Federazione nasce in un momento storico molto importante per il mondo delle professioni intellettuali, non solo, in considerazione della riforma delle professioni non organizzate di cui alla L. 4/13, ma anche al fine di rivedere aspetti qualificanti delle professioni intellettuali, come quelli del riordino dell'accesso alle professioni intellettuali regolamentate, alla riorganizzazione degli ordini, collegi, albi professionali, alla, ecc.

Obiettivo della federazione primariamente è lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale.

In particolare si propone:

riconoscere che le professioni rappresentano uno dei settori più importanti, vitali e qualificati della realtà produttiva italiana;

difendere gli interessi economici e morali, sia individuali che collettivi, di tutti gli iscritti alla Federazione con assoluta **obbiettività** e libertà;

affermare che le libere professioni, per la **terzietà** nei confronti degli interessi economici di impresa, per l'elevato valore aggiunto delle prestazioni, le capacità di innovazione, le potenzialità di espansione e l'alto valore produttivo ed occupazionale, rappresentano un punto di riferimento irrinunciabile del nostro sistema economico e sociale e vanno pertanto sostenute e incentivate con adeguate politiche fiscali ed economiche, con la conservazione delle peculiarità e delle regole **deontologiche** di ogni singola professione;

affermare la partecipazione delle libere professioni a scelte di natura politica, economiche e sociali sul fondamento e garanzie delle libertà costituzionali;

riconoscere che la riforma delle libere professioni dovrà modernizzare il sistema ed aprire una nuova stagione per i professionisti italiani senza stravolgere la natura e l'essenza dell'opera intellettuale, che deve continuare ad essere disciplinata da regole tipiche, chiare e precise, nel rispetto dell'etica **deontologica** posta a garanzia della sicurezza dei cittadini che si avvalgono quotidianamente delle prestazioni dei professionisti;

lo studio e la promozione di iniziative legislative interessanti la collettività e le libere professioni in particolari;

la designazione dei rappresentanti dei liberi professionisti presso Enti o organismi nazionali o internazionali, ove la rappresentanza sindacale sia

richiesta in modo unitario;

promuovere in tutte le sedi istituzionali, politiche e sociali l'ampia partecipazione e consultazione dei soggetti interessati alla riforma delle professioni regolamentate (ordini, Collegi, Casse di Previdenza, Associazioni, Sindacati di settore etc.) nonché all'attuazione della nuova disciplina per le professioni non regolamentate, secondo i processi e le regole delle procedure parlamentari, del confronto e del dibattito, per giungere alla definizione di una organica legge quadro;

la stipulazione con Enti Previdenziali, bancari o di altro genere di convenzioni per riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dal C.C.N.L. dipendenti di studi professionali con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973, n. 311, sue eventuali modificazioni ed integrazioni e da ogni altra legge in materia;

ribadire la necessità di mantenere, nel rinnovamento, gli ordini, l'albi e i collegi professionali esistenti, istituiti per garantire il rispetto dei principi dell'attività stessa;

dare piena attuazione, per le professioni non organizzate, alla L. 4/13, in ossequio, non solo a quanto previsto dalla Carta fondamentale, ma per la trasparenza e tutela dei consumatori;

allargare il potere di rappresentanza sindacale dei liberi professionisti sia a carattere generale, sia per le singole categorie professionali;

affermare la netta distinzione fra attività professionale ed attività d'impresa, poichè la prima si svolge sempre nel rispetto delle norme **deontologiche**;

assicurare il riconoscimento legislativo alle associazioni delle nuove professioni, le c.s. non organizzate, che devono restare ben distinte rispetto

alla sfera **ordinistica**, al fine di evitare pericolose confusioni o sovrapposizioni di competenze;

promuovere un miglioramento del sistema di accesso alle professioni che dovrà essere **riformato** e riorganizzato nell'interesse alla massima qualificazione dei giovani neolaureati aspiranti professionisti, rendendo più **meritocratico** e più idoneo ad orientare e preparare i professionisti del futuro;

riaffermare che l'attività professionale può essere svolta in forma individuale o a mezzo di società fra professionisti, anche se appartenenti ad Ordini diversi nonché ad associazioni professionali diverse ed in ogni caso nel rispetto della deontologia prevista da parte di tutti i professionisti soci;

stabilire che la pubblicità professionale non è mai concepita come espressione di una liceità indiscriminata, secondo modalità commerciali e **mercantili** che non appartengono al mondo delle libere professioni, che **porterebbero** invero ad un indiscriminato decadimento generale della qualità della prestazione intellettuale. Deve invece essere di tipo esclusivamente informativo, mai comparativo e sempre conforme al decoro professionale;

promuovere ed organizzare, autonomamente od in forma convenzionata, iniziative atte alla formazione, addestramento ed aggiornamento professionale;

promuovere l'attività di Centri Professionali in collaborazione con le Istituzioni Universitarie, gli Enti Pubblici e privati, locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari;

promuovere ed organizzare la costituzione di cooperative, di consorzi e di società di servizi;

promuovere ed organizzare, autonomamente od in forma convenzionata Centri Servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli associati, quali quelli

fiscali, amministrativi, legali, informatici, di marketing finanziari, commerciali, bancari ed assicurativi, di consulenza del lavoro ed altri occorrenti nell'interesse generale degli iscritti;

promuovere autonomamente od in forma convenzionata la attività Culturali, Ricreative e per il Tempo Libero a favore dei propri iscritti;

promuovere autonomamente od in forma convenzionata, l'attività dei Servizi di Patronato per l'assistenza sociale e Previdenziale;

promuovere autonomamente od in forma convenzionata, l'attività dei C.A.U.P. (Centri di Assistenza Universitaria e Post Universitaria) per la tutela degli studenti e dei neolaureati che intendono avviarsi alle libere professioni;

promuovere autonomamente od in forma convenzionata l'Organismo di Indirizzo Professionale;

promuovere, autonomamente od in forma convenzionata, l'attività dei C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale);

promuovere, autonomamente od in forma convenzionata, scuole ed organismi per l'attività di Formazione quali master di I e II livello;

promuovere, autonomamente od in forma convenzionata, con i vari ordini professionali le attività di coordinamento ed indirizzo all'interno degli Atenei, sia dal punto di vista didattico che pratico all'espletamento dell'attività professionale;

perfezionare il sistema di sicurezza sociale per le libere professioni;

portare il contributo delle professioni intellettuali nello studio e nella formazione delle norme che interessano la giustizia, l'economia e il vivere sociale in genere;

promuovere ed organizzare Associazioni e Sindacati di categoria o di settore al

fine di potere al meglio rappresentare e tutelare particolare categorie o settori dei propri iscritti;

promuovere, autonomamente od in forma convenzionata, ricerche e studi, dibattiti e convegni, sui temi di interesse nazionale ed internazionali;

effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e l'aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative e produttive, della gestione, amministrative e finanziarie;

la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli operatori non professionisti della Federazione ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi;

assistere e coordinare gli operatori e le associazioni aderenti nelle attività di tutela e promozione, secondo i rispettivi ambiti di competenza;

promuovere, sostenere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione ed attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo tecnologico;

promuovere con le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale la stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti da studi professionali;

promuovere, con le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di realizzare gli impegni di cui sopra, gli strumenti bilaterali nazionali di settore fra cui la Commissione paritetica nazionale, l'Ente Bilaterale Nazionale di Settore, Cassa Assistenza sanitaria complementare;

ART 11.

COMPETENZE E RAPPORTI DEI NUOVI SINDACATI DI CATEGORIA

La Federazione può promuovere la nascita dei nuovi sindacati di categoria per rappresentare professionisti, studenti, altre tipologie di individui portatori di un interesse **istituzionalizzato** esclusi dagli statuti dei sindacati di categoria già esistenti o per favorire una più omogenea crescita dei sindacati stessi, anche attraverso la costituzione di organici coordinamenti concordati con i sindacati di categoria interessati.

L'adesione di altri sindacati alla Federazione può avvenire su proposta della Segreteria Generale e a seguito di accettazione del Direttivo Nazionale, con voto favorevole di almeno 2/3 dei membri.

La direzione operativa nazionale procede e delibera sulla costituzione, nomina, durata ed area di operatività dei coordinamenti di categoria in attesa della costituzione del sindacato di categoria.

Le iniziative negoziali e la politica sindacale dei sindacati di categoria e/o coordinamenti devono essere coerenti con la politica sindacale della Federazione alla quale fa carico garantire l'unitarietà di tali iniziative.

A) Gli organi statutari dei sindacati di categoria e/o coordinamenti hanno potere deliberante sulle questioni di propria competenza purchè non abbiano influenza con quelle di altri sindacati di categoria e/o coordinamenti; in caso di conflitto interviene la Federazione che, in assenza di accordo decide su delibera del direttivo nazionale. Le delibere assunte dal direttivo nazionale in ordine alle problematiche di carattere generale sono vincolanti per tutti i sindacati di categoria e/o coordinamenti;

B) I sindacati di categoria esplicano la propria autonomia nel rispetto dei principi di politica generale della F.I.S.A.P.I, concorrono all'organizzazione della vita unitaria della federazione e sono titolari delle specifiche

contrattazioni;

C) I sindacati di categoria sono obbligati a finanziare mensilmente, in proporzione alla propria consistenza, la struttura della federazione con appositi versamenti centralizzati presso la sede Nazionale, inoltre comunicare trimestralmente, alla stessa, gli aggiornamenti in merito al proprio corpo associativo. Sono altresì obbligati a depositare presso la Federazione i propri statuti e regolamenti interni o esplicativi in vigore.

L'adesione e la revoca dei sindacati di categoria alla federazione avviene mediante delibera congressuale del sindacato sesso.

Le norme statutarie dei sindacati di categoria non possono essere in contrasto con quelle della Federazione.

La Federazione mantiene rapporti con i sindacati di categoria aderenti; quelli con gli iscritti sono di competenza di ogni singolo sindacato di categoria, che garantisce a quest'ultimi il rapporto associativo con la Federazione.

La Federazione attua le necessarie azioni di tutela nei confronti di quei sindacati che non rispettino le norme dei precedenti commi sino all'espulsione degli stessi.

ARTT. 12/14

PROFESSIONI NON ORGANIZZATE

DISCIPLINA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Art. 12.

Nel dare piena attuazione alla L. 4/13 la Federazione si propone in particolare di;

promuovere la formazione permanente dei propri iscritti adottando un codice di condotta ai sensi dell'art 27 bis del codice del consumo, di cui al

D.lgs.206/2005, **vigilando** sulla condotta professionale degli associati e di applicare le relative sanzioni disciplinari in caso di violazione delle disposizione del codice stesso;

promuovere, a tutela dell'utente, lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti delle attività professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in genere e agli standard qualitative da esse richiesti agli iscritti;

rendere pubblici i propri elementi informativi utili secondo i consumatori in virtù di quanto previsto dall'art 4, comma 1, e dall'art 5 della L. 4/13;

promuovere la costituzione di Comitati di indirizzo e di Sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Art 13

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

La qualificazione professionale delle prestazioni professionali degli iscritti alla Federazione si basa sulla conformità della medesima alla c.d. normativa tecnica UNI , di cui alla direttiva 98/34 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

ART 14

SISTEMA DI ATTESTAZIONE

La Federazione può rilasciare ai propri iscritti, a tutela dei consumatori e a garanzia della trasparenza del mercato dei servizi professionali, così come disposto dall'art 7 della L. 4/13, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista alla Federazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione alla Federazione stessa;

- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento all'iscrizione alla Federazione;
- d) alla garanzie fornite dalla Federazione all'utente, fra cui l'attivazione dello sportello per il cittadino;
- e) alla eventuale possesso della polizza professionale per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

La suddetta attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto alla Federazione ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo.

La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

ART 15.

CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI

La struttura, la durata, la decadenza, le modalità e i tempi di convocazione degli organi sia nazionali che territoriali della federazione sono disciplinati dal regolamento attuativo dello statuto.

ART 16.

CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto, ad esclusione di quelle riservate agli Esperti, sono assunti dagli iscritti alla F.I.S.A.P.I., mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.

Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo

alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e solo per il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri che assumono specifici incarichi come quello amministrativo, in considerazione del carattere permanente dell'incarico assunto, spetta, sotto forma di indennità di carica, il compenso preventivamente deliberato dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

ART 17.

CARICHE

Le cariche ricoperte all'interno della Federazione non sono incompatibile fra di loro.

Le cariche ricoperte all'interno della Federazione non sono incompatibili con il rapporto di dipendenza all'interno della federazione stessa.

Le cariche sindacali non sono incompatibili con incarichi di carattere politico e/o con incarichi assunti in altre Federazioni e/o associazioni o Confederazioni.

ART 18.

PATRIMONIO

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni immobili e mobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, contributi volontari, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge.

ART 19.

ENTRATE

Le entrate della Federazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da qualsiasi altro provente che possa pervenire

a qualunque titolo, purchè non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Tutte le entrate della Federazione dovranno pervenire tramite la Sede Centrale su un C/C appositamente istituito dal Presidente Nazionale.

Sarà cura di costui comunicare, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, alle Federazioni periferiche, la quota assegnata a ciascuna di esse, proporzionalmente alle entrate pervenute tramite le medesime.

Le Federazioni periferiche, i sindacati di categoria e/o i coordinamenti dovranno gestire le uscite basandosi sulla disponibilità di cui sopra.

I responsabili delle Strutture suddette dovranno rispondere in proprio per un eventuale disavanzo di bilancio e di un obbligazione assunta.

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

ART 20.

Struttura nazionale.

La struttura Nazionale si articola nei seguenti organi:

1. Il Congresso Nazionale
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale
3. Il Presidente Nazionale
4. L'Ufficio di Presidenza Nazionale
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri
6. Il Collegio Nazionale dei Sindaci
7. Il Direttore Generale

ART 21.

IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della Federazione Nazionale.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione dell'Ufficio

di Presidenza Nazionale, ed in via straordinaria su richiesta di almeno di due terzi degli iscritti alla Federazione.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso va inoltrata all'Ufficio di Presidenza Nazionale e deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la convocazione.

Sulla richiesta di convocazione straordinaria del Congresso si pronuncia l'Ufficio di Presidenza Nazionale entro trenta giorni.

Sarà cura dell'Ufficio di presidenza Nazionale **diramare** ai presidenti delle Federazioni, dei sindacati di categoria e coordinamenti.

ART 22.

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è composto:

- a) Dai delegati eletti nell'ambito dei Congressi Provinciali, questi per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti alla Federazione;
- b) Dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Dai membri del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- d) Dai membri del collegio Nazionale dei revisori di Conti;
- e) Dal Direttore Generale, il quale, se non delegato, partecipa al Congresso senza diritto di voto e può svolgere elettorato passivo.

Il regolamento congressuale e la percentuale dei partecipanti sarà stabilita, di volta in volta, dall'Ufficio di presidenza Nazionale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l'adesione alla Federazione.

ART 23.

COMPITI DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale:

- a) Esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;
- b) Elege il Presidente Nazionale della federazione, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto nell'**assise** congressuale per le prime due votazioni, con ballottaggio tra i due maggiori votati dopo la seconda votazione;
- c) Delibera a maggioranza sull'adesione e/o la recessione dalla Confederazione;
- d) Elege il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
- e) Elege il Consiglio Nazionale dei Probiviri;
- f) Stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale, sociale ed economica della Federazione e le linee programmatiche;
- g) Delibera le linee strategiche e verifica l'operato delle strutture nazionali della Federazione;
- h) Ratifica i 20 componenti del Direttivo Nazionale, eletti proporzionalmente agli iscritti, secondo consistenza numerica di ogni sindacato, coordinamento aderente alla federazione, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari;
- i) Formula le soluzioni **organiche** della Federazione in relazione alle proposte di **ciuscun** sindacato, coordinamento;
- j) Modifica in tutto in parte lo Statuto della Federazione, previo voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti;
- k) Delibera con la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati sull'eventuale scioglimento della Federazione ;
- l) Delibera con la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati

sull'eventuale fusioni con altre Federazioni.

Il Congresso Nazionale è convocato, con avviso spedito ai Presidenti delle Federazioni Provinciali, ai Presidenti dei Sindacati e Associazioni aderenti alla Federazione, almeno sessanta giorni prima, ogni cinque anni e comunque, ogni volta che l'Ufficio di Presidenza Nazionale lo deliberi.

ART 24.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è organo deliberante nel rispetto dello statuto e delle decisioni congressuali ed è composto da un massimo di ventuno componenti ed un minimo di cinque, compreso il Presidente Nazionale.

Il Direttivo elegge nel proprio seno i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Il Direttivo Nazionale attua le deliberazioni del Congresso Nazionale ed **adempie** a qualsiasi mandato che gli venga conferito dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della Federazione ed inoltre:

- a) delibera le linee politico/sindacale della Federazione;
- b) **armonizza** le istanze dei sindacati, dei coordinamenti in materia di politica contrattuale;
- c) approva il regolamento interno e le norme di procedura ad uso del collegio dei probiviri;
- d) delibera l'adesione della Federazione ad organismi e organizzazioni nazionali ed internazionali;
- e) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo;
- f) fissa l'entità della quota di iscrizione, delle quote associative annue e

di ogni altro contributo complementare;

g) stabilisce la ripartizione del budget alle strutture periferiche;

h) stabilisce eventuali finanziamenti integrativi per l'attività delle strutture periferiche;

i) le modificazioni al presente statuto;

j) l'approvazione e la modifica, su proposta ed iniziativa dell'Ufficio di presidenza Nazionale, di eventuali regolamenti;

k) l'approvazione definitiva del testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli studi professionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale una volta all'anno, con preavviso di almeno sette giorni; in caso di in ottemperanza potrà **autoconvocarsi**, dando convocazione scritta al Presidente Nazionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale stesso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.

Il primo Consiglio Direttivo Nazionale si svolge entro sessanta giorni dal congresso nazionale ed almeno una volta all'anno, successivamente esso convoca il Congresso Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge fra i suoi membri il Presidente, nonché un vicepresidente cui sono demandate tutte le funzioni del Presidente in caso di suo temporaneo impedimento. Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe operative, limitate per materie e nel tempo, con eventuali connessi poteri di firma anche disgiunta dal Presidente stesso, al Vicepresidente e ad uno o più consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può nominare per **cooptazione** nuovi membri del Consiglio,

nei limiti del numero massimo previsto al precedente punto. La nomina per **cooptazione** è soggetta a ratifica nella prima assemblea ordinaria utile.

Il Consiglio Direttivo costituisce fra i suoi membri un Comitato Scientifico composto da tre membri, costituente la struttura tecnico-scientifica mirata al raggiungimento delle finalità associative e alla predisposizione del programma di eventi, corsi, convegni, seminari che costituiscono il percorso di formazione continua obbligatoria dei soci, disponendone in termini di crediti formativi, la valorizzazione.

Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno la Commissione di Garanzia, composta da n. 3 membri, avente il compito di assicurare forme di tutele del cliente consumatore e di curare il funzionamento di uno sportello, accessibile a tutti gli associati ed ai terzi, di informazione e di gestione delle controversie e del contenzioso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale designa un responsabile nazionale della Federazione per tutte le attività professionali ed in particolare, per le professioni regolamentate, uno per l'area professionale economico amministrativa, uno per l'area giuridica, uno per l'area tecnica ed uno per l'area medica ed infine uno solo responsabile nazionale per tutte le professioni non organizzate di cui alla L 4/13.

Il Consiglio Nazionale delibera le spese necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, per lo Sportello per i cittadini e di ogni altro Ufficio e/o soggetto utile per il perseguimento delle finalità della Federazione per il quale vi sia la necessità di copertura finanziaria.

Il Consiglio Direttivo è così composto:

1) dal Presidente Nazionale;

- 2) dai membri dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- 3) dai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti solo in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

ART 25.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

I membri dell'Ufficio di Presidenza Nazionale sono nominati, alla prima riunione utile, dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i suoi componenti ed è composto da un minimo di quattro a sei componenti oltre il Presidente Nazionale, eletto direttamente dal Congresso Nazionale che lo presiede.

Alla prima riunione utile il Presidente Nazionale nomina fra i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale:

- a) il vice presidente nazionale;
- b) il direttore generale

che assieme al Presidente Nazionale costituiscono la segreteria politica.

Gli altri membri invece sono nominati sempre dal consiglio direttivo nazionale e sono:

- c) responsabile dell'ufficio stampa, propaganda e informatica;
- d) responsabile dell'ufficio legale e contratti;
- e) responsabile dell'ufficio amministrativo;
- f) responsabile ufficio previdenza e pensioni,

che costituiscono la segreteria tecnica. Agli incarichi della segreteria tecnica possono essere designati professionisti o esperti del settore specifico.

ART 26.

COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

E' l'organo esecutivo delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale e dal direttivo Nazionale, nonché organo di coordinamento e di vigilanza sull'operato e sulle attività delle strutture regionali della federazione.

A tale scopo attua la linea politica della Federazione;

rappresenta la federazione nei rapporti con i sindacati di categoria e coordinamenti;

rappresenta la federazione nei rapporti con le Istituzioni, il Parlamento, il Governo, i partiti politici e tutte le forze sociali;

rappresenta la Federazione ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale;

attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;

convoca e **regolamenta** lo svolgimento dei congressi a tutti i livelli;

predispone i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio direttivo Nazionale;

in caso di necessità ed urgenza modifica parzialmente lo statuto, ampliando la facoltà e i poteri già attribuiti ad un organo senza comunque ridurre o cancellare quelli già previsti, portando alla ratifica del consiglio Direttivo Nazionale la modifica attuata, alla prima riunione utile;

integra i componenti non eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale, dimissionari, o che per motivi diversi non ne faccia no più parte, portando alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale l'integrazione attuata alla prima riunione utile;

istituisce commissioni di studio su singoli problemi della categoria **nominandone** i componenti;

promuove le iniziative per lo sviluppo di nuovi sindacati di categoria;

ha la gestione ordinaria delle attività della Federazione;

nomina un commissario in sostituzione degli organo comunale, provinciali o regionali in cui si attui un indirizzo sindacale ed organizzativo difforme dai deliberati congressuali o dai deliberati dell'Ufficio di Presidenza Nazionale o nei casi di vacanza della carica. Il commissario che assume tutti i poteri previsti per gli organi che sostituisce deve convocare il congresso, entro un anno, al fine di ricostruire democraticamente l'esecutivo, pena la perdita dell'efficacia del commissariamento, tranne nei casi in cui l'Ufficio di Presidenza Nazionale non disponga una proroga.

L'ufficio di Presidenza Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale che lo convoca quando lo ritiene utile nell'interesse della Federazione, anche in luoghi diversi dalla sede della Federazione stessa, e, comunque, tre volte l'anno.

In caso di in ottemperanza del Presidente Nazionale, l'Ufficio di presidenza Nazionale è convocato da almeno la maggioranza dei suoi membri.

I membri dell'Ufficio di Presidenza Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza del congresso nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'ufficio di Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente Nazionale. ART 27.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto direttamente dal congresso nazionale:

ha la rappresentanza legale della Federazione;

rappresenta in giudizio la Federazione;

convoca l'Ufficio di Presidenza Nazionale, e ove, lo ritenga opportuno, i presidenti regionali e provinciali, il direttore generale ;

cura i rapporti con i presidenti regionali, provinciali, dei coordinamenti e dei vari segretari dei sindacati;

cura i rapporti con enti ed istituzioni, sia pubblici che privati, stipulando con gli stessi contratti, convenzioni accordi, patti ed intese, in rispetto con la linea sindacale stabilita dagli organi nazionali;

firma gli accordi o contratti di categoria nonché il CCNL dei dipendenti degli studi professionali;

propone al collegio nazionale dei probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;

assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del collegio nazionale dei probiviri, provvedimenti cautelativi, disciplinari, di cui all'art 6 del presente statuto;

nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Federazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;

provvede all'assunzione del personale dipendente;

cura i rapporti con le banche e con le Poste, accende C/C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse della Federazione;

assume le iniziative per la promozione del **tesseramento**, la formazione sindacale e la stampa federale, in rispetto della linea politica sindacale stabilita dagli organi nazionali;partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;

assicura la gestione unitaria della Federazione Nazionale, mantenendo contratti permanenti con gli organi periferici,

promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi della Federazione stessa, in rispetto della linea politica sindacale stabilita dagli organi nazionali, ed assume i poteri decisionali **conseguenziali**;

conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società, nei casi in cui lo ritenga opportuno;

nomina il vice presidente nazionale fra i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;

nomina il direttore generale.

ART 28.

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale nomina fra i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale il Vice-Presidente Nazionale.

In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, la Federazione Nazionale è rappresentata dal vice presidente nazionale .

Tutti i provvedimenti o atti presi dal vice-presidente nazionale, dovranno espressamente deliberati dall'ufficio di presidenza nazionale.

ART 29.

COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Collegio nazionale dei sindaci.

Il Collegio Nazionale dei sindaci è composto da:

tre membri effettivi;

due supplenti.

Nella prima riunione viene eletto fra i membri effettivi il Presidente. Il presidente del Collegio Nazionale dei sindaci, d'intesa con il Presidente Nazionale, convoca il collegio almeno due volte l'anno.

Il Collegio nazionale dei sindaci ha i seguenti compiti:

- 1) controllare l'andamento amministrativo e la regolarità delle spese della Federazione;
- 2) segnalare eventuali anomalie al Direttivo Nazionale,
- 3) proporre al Direttivo Nazionale miglioramenti tecnico-contabili ritenuti utili;
- 4) riferire al Direttivo Nazionale sul bilancio preventivo e consuntivo.

I sindaci non possono ricoprire cariche elettive all'interno della Federazione Nazionale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e con i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

ART 30.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Collegio nazionale dei probiviri.

Il Collegio Nazionale dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Esso è organo perfetto.

Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.

Sono di competenza del Collegio Nazionale dei probiviri:

- a) in sede di appello, tutte le controversie nelle quali si sia pronunciato il collegio regionale o provinciale dei probiviri;
- b) in sede di prima ed unica istanza, i casi degli associati che ricoprono

cariche sindacali della Federazione e che vengono meno ai propri doveri verso la stessa;

c) la vigilanza sul rispetto del codice **deontologico** e dell'obbligo della formazione permanente continua degli associati e l'applicazione delle sanzioni in caso di non rispetto.

Il collegio Nazionale dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) la **deplorazione** con conseguente ammonizione;
- b) la sospensione dalle cariche federali fino a 12 mesi;
- c) la decadenza dalle cariche federali;
- d) la sospensione fino a 12 mesi e/o la cancellazione dalla Federazione degli iscritti che non osservano il codice **deontologico** e/o l'obbligo della formazione permanente continua

Il Collegio Nazionale dei Probiviri predispone gli strumenti idonei per accertare l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi, il rispetto del codice **deontologico**. Il Collegio determina le sanzioni, non di carattere pecuniario, applicabili nei confronti dei soci che non rispettino gli obblighi di formazione e gli altri obblighi statutari di cui sopra.

Tutti i provvedimenti sono trasmessi, per conoscenza, alla Federazione.

ART 31.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è organo tecnico della Federazione.

E' lavoratore dipendente della Federazione, assunto su iniziativa del Presidente nazionale, il quale stipula con l'interessato il relativo contratto di lavoro, subordinato o di collaborazione.

Il Direttore Generale:

1) redige i verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, di cui è componente senza diritto di voto;

2) esegue tutte le disposizioni tecniche, organizzative, amministrative, contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Presidente Nazionale.

Per ogni altro compito del direttore generale si rinvia al contratto di lavoro.

ART 32.

RESPONSABILE UFFICIO STAMPA, PROPAGANDA ED INFORMATICA

Il responsabile ufficio stampa, propaganda e informatica cura:

- l'ottimizzazione della divulgazione interna ed esterna della stampa e della propaganda della Federazione;

- l'informazione e la redazione dell'organo di stampa della federazione;

- la pianificazione dell'informatizzazione di stampa e propaganda sia negli hardware che nei software, per la Federazione e per i sindacati di categoria e di coordinamento aderenti che la richiedono;

- l'ottimizzazione della stampa e della grafica.

ART 33.

RESPONSABILE UFFICIO LEGALE E CONTRATTI

Il responsabile ufficio legale e contratti cura il settore legale e collabora con il Presidente Nazionale per tutte le tematiche in materia di contratti.

ART 34.

RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il responsabile ufficio amministrativo è colui cui fa capo l'amministrazione dei fondi gestiti dalla Federazione.

ART 35.

RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZA E PENSIONI

Il responsabile ufficio previdenza e pensioni cura il settore previdenziale e pensionistico, supporta il Presidente Nazionale per le tematiche specifiche di sua competenza.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART 36

STRUTTURA REGIONALE

La struttura regionale si articola nei seguenti organi:

1. Il Congresso regionale;
2. Il Direttivo regionale;
3. Il Presidente Regionale;
4. L'Ufficio di presidenza Regionale;
5. Il Collegio regionale dei sindaci;
6. Il Collegio regionale dei probiviri.

ART 37.

CONGRESSO REGIONALE

Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è l'organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Federazione, nel territorio regionale, in coerenza con quella nazionale.

Il Congresso regionale è costituito dai delegati della Federazione, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari, che hanno celebrato il congresso provinciale.

Il Congresso regionale ha il compito di :

- a) Esaminare e sviluppare l'azione della Federazione in campo regionale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico dello stesso territorio;

- b) Deliberare l'indirizzo di politica federale per l'area regionale formulandone le risoluzioni organiche;
- c) Fissare le direttive generali per l'utilizzazione delle risorse finanziarie al fine della elaborazione del bilancio preventivo;
- d) Eleggere il Presidente regionale, il Direttivo regionale, il Collegio regionale dei sindaci, il Collegio regionale dei probiviri.

Nella regione autonoma della Val D'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, la struttura regionale coincide con quella provinciale.

ART 38.

IL DIRETTIVO REGIONALE

Il Direttivo Regionale è composto:

- a) Dai presidenti regionali dei Sindacati aderenti alla Federazione;
- b) Da un numero di membri, secondo norme regolamentari, suddivisi fra i sindacati e coordinamento aderenti alla federazione che rappresentano una percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica della federazione a livello regionale, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari;
- c) Dal presidente regionale della Federazione.

Il Direttivo regionale:

elegge i membri dell'ufficio di presidenza regionale;
coordina le istanze della federazione, in attuazione delle delibere degli organi nazionali;
attua il collegamento con gli organi nazionali e svolge mansioni di coordinamento interprovinciale;
delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla presidenza

regionale.

Il Direttivo regionale è convocato di norma due volte l'anno unitariamente ai Presidenti provinciali che vi partecipano a titolo consultivo.

ART 39.

IL PRESIDENTE REGIONALE

Il presidente regionale:

- a) Ha la rappresentanza legale della federazione nella regione;
- b) Attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella nazionale, avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza regionale;
- c) Convoca e presiede il Direttivo regionale e l'ufficio di presidenza regionale, fissandone l'ordine del giorno;
- d) Convoca, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza regionale, la conferenza dei presidenti provinciali, che ha un ruolo consultivo;
- e) Nomina i rappresentanti sindacali, in tutti gli organismi nei quali la Federazione è chiamata a designare i propri rappresentanti.

ART 40.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE

L'Ufficio di Presidenza regionale è organo esecutivo nel rispetto degli indirizzi assunti dagli organi nazionali e delle decisioni del Congresso regionale e del direttivo regionale.

L'ufficio di Presidenza regionale è costituito da quattro a sei membri tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella regione e favorendo la più ampia presenza delle federazioni operanti nel territorio.

Essa è presieduta dal Presidente regionale.

Il Presidente regionale designa uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza regionale, Vice-presidente con funzioni vicarie.

Partecipa ai lavori dell'ufficio di presidenza regionale, a titolo consultivo, il responsabile dell'ufficio amministrativo regionale.

ART 41.

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio regionale dei probiviri è composto da:

- Tre membri effettivi;
- Due supplenti.

Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei probiviri.

ART 42.

COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI REVISORI

Il collegio regionale dei sindaci è composto da:

- Tre membri effettivi;
- Due supplenti.

Esso svolge, nell'ambito di sua competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio Nazionale dei sindaci.

ART 43.

STRUTTURA PROVINCIALE

La struttura provinciale si articola nei seguenti organi:

1. Il Congresso provinciale;
2. Il Direttivo provinciale;
3. Il Presidente provinciale;
4. L'Ufficio di presidenza provinciale;

5. Il Direttore provinciale;
6. Il Collegio provinciale dei sindaci;ù
7. Il collegio provinciale dei probiviri.

ART 44.

IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso provinciale è il massimo organo della Federazione Provinciale. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli iscritti alla Federazione provinciale.

Il Congresso provinciale è l'organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Federazione in coerenza con quella nazionale e regionale.

Il Congresso provinciale è costituito dai delegati dei sindacati e coordinamenti aderenti alla Federazione, nel numero previsto dalle norme regolamentari.

Ha il compito di:

- a) Esaminare e sviluppare l'azione della federazione in campo provinciale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico territorio;
- b) Fissare le direttive generali per l'utilizzazione delle risorse finanziaria al fine della elaborazione del bilancio preventivo;
- c) Eleggere il Presidente provinciale, il Direttivo provinciale, il Collegio provinciale dei sindaci, il Collegio provinciale dei probiviri.

ART 44.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Il Consiglio Direttivo provinciale è composto.

- a) Dai presidenti provinciali dei sindacati di categoria e dei coordinamenti aderenti alla Federazione;

b) Da un numero di membri, secondo norme regolamentari, suddivisi fra i sindacati e coordinamenti aderenti alla Federazione che rappresentano una percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica della federazione a livello provinciale, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari.

Il Direttivo provinciale elegge:

- I membri dell'Ufficio di presidenza provinciale.

Il Direttivo provinciale:

- Coordina le istanze della Federazione, in attuazione delle delibere degli organi centrali e regionali;

- Attua il collegamento con gli organi nazionali e regionali della Federazione;

- Attende alle contrattazioni decentrate;

- Delibera sul bilancio preventivo e sul conto consultivo annuali predisposti dall'ufficio di presidenza provinciale.

ART 45.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente provinciale

a) Ha la rappresentanza legale della federazione in provincia;

b) Attua la linea politica sindacale deliberata dagli organi statutari provinciali nel rispetto di quella nazionale e regionale, avvalendosi dell'ufficio di presidenza provinciale;

c) Convoca e preside il Consiglio Direttivo Provinciale e l'Ufficio di presidenza provinciale fissandone l'ordine del giorno.

ART 46.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA PROVINCIALE

L'Ufficio di presidenza provinciale è organo esecutivo nel rispetto delle decisioni assunte dal Congresso Provinciale e dal Consiglio Direttivo provinciale.

Esso è costituito da tre a cinque membri, tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella provincia e favorendo la più ampia presenza delle Federazioni operanti nel territorio.

Esso è presieduto dal Presidente Provinciale.

Il Presidente provinciale designa uno dei membri dell'ufficio di presidenza provinciale vice-presidente con funzioni vicarie.

Partecipa ai lavori dell'ufficio di presidenza provinciale, a titolo consultivo, il responsabile dell'ufficio amministrativo provinciale.

ART 47.

DURATA

La F.I.S.A.P.I ha durata illimitata.

ART 48.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si applicheranno le norme di legge.